Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 117° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 14 febbraio 1976 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CDXLV seduta pubblica, per giovedì 19 febbraio 1976, alle ore 16, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(1818)

Convocazione della Camera e del Senato in seduta comune

La Camera dei deputati e il Senato sono convocati in V seduta comune, per giovedì 19 febbraio 1976, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Votazione per la nomina di un giudice della Corte costituzionale.

(1819)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 536ª seduta pubblica, per giovedì 19 febbraio 1976, alle ore 19, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. Comunicazioni del Governo.

II. Votazione per la nomina di due membri supplenti della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa.

(1820)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1975, n. **845**.

Integrazione al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e riguardante la disciplina igienica delle penne, piume e piumini destinati all'imbottitura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 25 e 163 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il Ministro per il commercio con l'estero, il Ministro per l'interno, il Ministro per il tesoro, il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Ministro per i trasporti, il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della profilassi delle zoonosi, le disposizioni per la profilassi delle epizoozie contenute nell'art. 25 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono estese alla raccolta ed alla lavorazione allo stato grezzo delle penne, piume, mezze piume e piumini quando destinati all'imbottitura.

Art. 2.

Le penne, piume, mezze piume e piumini destinati alla imbottitura, per essere immessi sul mercato, devono essere sottoposti al procedimento di lavorazione fissato con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il materiale deve essere immesso sul mercato in confezioni o in imballaggi sui quali deve essere apposta, a cura dell'impresa produttrice, una scritta indelebile o una etichetta inamovibile recante le seguenti indicazioni:

a) nome dell'impresa produttrice o distributrice del materiale;

b) dichiarazione che il materiale è stato sottoposto al procedimento di bonifica prescritto ai sensi del precedente comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1975

LEONE

MORO — GULLOTTI — DONAT-CATTIN — DE MITA — GUI — COLOMBO — REALE — MARCORA — MARTINELLI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **846**.

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 846. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 98.500.000, un immobile costituito da negozio al piano terra, con sottonegozio al piano interrato e piccolo magazzino adiacente a questo ultimo, sito in Padova, riviera dei Ponti Romani n. 4.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1975, n. **847**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Modena ad acquistare un immobile.

N. 847. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Modena viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 16.500.000, un fabbricato di tre piani sito in Modena, via Sgarzeria, 19, di proprietà del sig. Franco Zoboli, descritto al catasto urbano al foglio 5, mappale 193 sub *a*, come da atto di compravendita in data 16 ottobre 1961, n. 2599 di repertorio, a rogito dott. Diego De Rosa, notaio in Modena, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1975, n. **848**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di L'Aquila ad acquistare un immobile.

N. 848. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di L'Aquila viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 17.500.000, un appartamento al primo piano e un vano al piano scantinato dello stabile sito in L'Aquila, via S. Chiara d'Acquili, di proprietà dell'impresa Santino Farda, facente parte di un fabbricato censito in catasto al foglio 100, numeri 2561 e 2562, come da atto di compravendita in data 23 febbraio 1963, n. 17896 di repertorio, a rogito dott. Carlo Galeota, notaio in L'Aquila, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1975, n. **849**.

Autorizzazione all'associazione « Comunità dei braccianti », in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 849. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'associazione « Comunità dei braccianti », in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 23.000.000, un appartamento al piano secondo dell'edificio sito in Roma, via Leonardo da Vinci, 114, di proprietà della S.r.l. « Costruzioni Alfredo Bellini », facente parte di un edificio costruito su un terreno censito in catasto al foglio 837, part. 372, come da atto di compravendita in data 22 dicembre 1973, n. 28755 di repertorio, a rogito dott. Erminio Laurora, notaio in Roma, da adibire ad uffici del patronato IPLAS.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1975, n. **850**.

Autorizzazione alla cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena ad acquistare un immobile.

N. 850. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 299.000.000, un fabbricato sito in Siena, via A. Sansedoni, 13, di proprietà della S.p.a. S.I.C.E., costruito su un terreno censito al nuovo catasto terreni di Siena al foglio 11, part. 143 e al foglio 12, part. 11, come da atto di compravendita in data 26 novembre 1969, n. 3352 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Ginanneschi, notaio in Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 12.

Modificazioni allo statuto della Cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, con il quale è stata attribuita la personalità giuridica alla « Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle intendenze di finanza » e con il quale è stato approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, che ha sostituito lo statuto dell'ente, attribuendo al medesimo la nuova denominazione di « Cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria »;

Visto l'art. 23 dello statuto suddetto;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 14 dello statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, è sostituito dal seguente:

« In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto, il diritto alla sovvenzione prevista nella misura di cui al successivo art. 15 sorge nel momento del decesso e spetta in ordine di precedenza:

1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre al coniuge, anche figli naturali o nati da precedenti matrimoni, minorenni o permanentemente inabili al lavoro, a ciascuno di questi spetta una quota della sovvenzione pari al quoziente ottenuto dividendo la sovvenzione complessiva in parti uguali tra il coniuge e tutti i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali dell'iscritto medesimo, purché nelle predette condizioni di età o di stato;

2) ai figli minorenni o permanentemente inabili al lavoro, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali;

3) ai figli maggiorenni non coniugati, già conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali;

4) ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, naturali e adottivi, in parti uguali;

5) ai genitori, se entrambi viventi; al genitore superstite, se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente, la sovvenzione è divisa fra essi in parti uguali;

6) ai fratelli ed alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, purchè non coniugati, in parti uguali:

7) alle persone esplicitamente a tal fine designate dall'iscritto con atto di ultima volontà o, in mancanza, ai fratelli ed alle sorelle, in parti uguali ».

Art. 2.

All'art. 14, come sopra sostituito, dello statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, è aggiunto l'art. 14-*bis*:

« Quando la sovvenzione è dovuta ai superstiti indicati nel precedente articolo, gli aventi diritto devono produrre i seguenti documenti:

1) se si tratta del coniuge superstite:

il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che non esiste sentenza, passata in giudicato, di separazione personale addebitata al coniuge superstite medesimo o ad entrambi i coniugi e che non esistono figli nati da precedenti matrimoni o figli naturali riconosciuti dall'iscritto;

2) se si tratta di figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi, minorenni o permanentemente inabili al lavoro:

lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, nonché di quello di riconoscimento per i figli naturali e i documenti comprovanti l'inabilità al lavoro;

3) se si tratta di figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi maggiorenni non coniugati già conviventi ed a carico del genitore defunto:

i documenti di stato civile di cui al precedente n. 2) e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che i richiedenti erano conviventi e a carico dell'iscritto deceduto;

4) se si tratta di figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali riconosciuti maggiorenni:

i documenti di stato civile di cui al precedente n. 2);

5) se si tratta dei genitori:

un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti di non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con l'iscritto deceduto;

6) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purchè non coniugati:

un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovanti i vincoli di parentela degli aventi diritto e da cui risulti, altresì, che i medesimi erano conviventi ed a carico dell'iscritto deceduto nonchè i documenti comprovanti la inabilità al lavoro;

7) se si tratta di persone designate dall'iscritto con disposizioni di ultima volontà a mente del n. 7) del precedente art. 14:

un estratto autentico delle disposizioni di ultima volontà;

8) se si tratta di fratelli o sorelle:

un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovanti i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto.

Tutti i richiedenti compresi nei numeri da 2) a 7) del precedente art. 14 debbono comprovare con atto di notorietà o con dichiarazione resa e sottoscritta a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che non esistono altri aventi diritto alla sovvenzione secondo l'ordine di precedenza stabilito nello stesso art. 14 ».

Art. 3.

L'art. 15 dello statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, è sostituito dal seguente:

« La sovvenzione, stabilita dal consiglio di amministrazione a norma del penultimo comma dell'art. 5 è corrisposta, nell'ambito di ciascuna carriera, in misura unica.

Gli impiegati già iscritti alla Cassa, ai quali, all'atto della cessazione dal servizio, sia stata corrisposta la sovvenzione nella misura ridotta in dipendenza del loro stato civile, possono chiedere la corresponsione della differenza tra l'ammontare della somma riscossa e l'importo della sovvenzione all'epoca prevista nella misura intera.

A tal fine gli interessati, purchè cessati dal servizio non oltre dieci anni prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno avanzare apposita richiesta scritta al consiglio di amministrazione della Cassa stessa entro il termine di decadenza di un anno dalla data suddetta ».

Art. 4.

L'art. 17 dello statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, è sostituito dal seguente:

« La sovvenzione è corrisposta agli iscritti o ai superstiti elencati nel precedente art. 14, su domanda degli interessati da presentarsi al consiglio di amministrazione della Cassa entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio o da quella del decesso dell'iscritto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1976

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1975.

Sostituzione di un compenente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella predetta Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1948, con cui è stato costituito il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 1973, con il quale il prefetto dott. Vincenzo Masella venne nominato, a decorrere dal 25 luglia 1973, componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina a componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana del prefetto dott. Pietro Mignani in sostituzione del prefetto dott. Vincenzo Masella, destinato ad altro incarico;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 10 luglio 1975, il prefetto dott. Pietro Mignani è nominato componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sostituzione del prefetto dott. Vincenzo Masella.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1975

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 350

(1549)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 13 maggio 1975 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, con sede in Firenze, secondo il seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'istituto, inizialmente costituito dagli istituti di credito di che alla lettera *a*) dell'art. 1 in lire 500 milioni e successivamente aumentato a complessive L. 8.936.200.000 è formato:

per L. 7.500.400.000 dai conferimenti degli istituti di credito partecipanti di che alla lettera *a*) dell'art. 1;

per L. 1.435.800.000 dal conferimento dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1434)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1976.

Modificazione alla composizione della segreteria della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e l'art. 13, ultimo comma, del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante le norme per l'attuazione del regio decreto-legge precedente;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre successivo, con il quale è stato rinnovato l'ufficio di segreteria della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Atteso che il magistrato dott. Giacomo Perticone è stato chiamato ad altro incarico e necessita, pertanto, provvedere alla modifica del decreto di cui sopra;

Decreta:

Il decreto ministeriale 16 ottobre 1975, con il quale è stato rinnovato l'ufficio di segreteria della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, è modificato nel senso che il dott. Giacomo Perticone, chiamato ad altro incarico, non fa più parte di detta segreteria.

Roma, addì 14 gennaio 1976

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Registro n. 3 Giustizia, foglio n. 34

(1616)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Sostituzione del presidente della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre successivo, con il quale è stata rinnovata, per il quinquennio 16 ottobre 1975-15 ottobre 1980, la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Italo Tavolaro, deceduto in data 18 dicembre 1975;

Decreta:

Il dott. Paolo Cesaroni, procuratore generale onorario della Corte suprema di cassazione, è nominato presidente della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, in sostituzione del dott. Italio Tavolaro, deceduto.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1976
Registro n. 3 *Giustizia, foglio n.* 31

(1615)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Silvano Burgassi, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ Can. 26.490,98 di cui al mod. *B*-Import n. 2848305 rilasciato in data 7 giugno 1973 dalla Banca nazionale del lavoro per la importazione di pesce di origine e provenienza Canadà;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 7 luglio 1973 con un ritardo, quindi, di undici-cinquantasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301084 del 1° febbraio 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 19 dicembre 1973 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da carenze di spazio nei locali « nazionali » dei Magazzini generali di Firenze e quindi giustificata con argomentazioni di natura aziendale non valide ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di $ Can. 26.490,98 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(933)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Integrazione del collegio dei revisori dei conti dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, e ne è stato approvato lo statuto, 9 gennaio 1968, n. 212 e 14 giugno 1974, n. 507, che hanno modificato lo statuto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e di mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visti i propri decreti 15 luglio 1974 riguardante la nomina, per tre anni, del collegio dei revisori dei conti dell'ente e 22 marzo 1975 con il quale il collegio stesso è stato integrato con il rappresentante della regione Lombardia;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del suddetto collegio con i rappresentanti del comune di Cremona e dell'associazione provinciale allevatori di Cremona, in conformità all'art. 12, lettere *e*) ed *f*) dello statuto dell'ente, come modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno 1974, n. 507;

Viste la delibera 7 ottobre 1975 del consiglio comunale di Cremona, e la lettera 8 luglio 1975, n. 3390, dell'Associazione provinciale allevatori di Cremona con le quali sono stati designati il sig. Paolo Fontana ed il sig. Alberto Scotti, quali revisori supplenti, in seno al collegio dei revisori dell'ente stesso, in rappresentanza, rispettivamente del predetto comune e dell'associazione allevatori sopra richiamata;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, nominato con decreto ministeriale 15 luglio 1974, è integrato con i signori Paolo Fontana e Alberto Scotti, quali revisori supplenti ed in rappresentanza rispettivamente del comune di Cremona e dell'associazione provinciale allevatori di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1226)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1976.

Classificazione fra le provinciali di una strada nelle province di Asti ed Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 19 luglio 1972, n. 134, con il quale l'amministrazione provinciale di Asti ha deliberato di approvare, fra l'altro, la provincializzazione della strada intercomunale che dalla strada provinciale n. 30 « Alessandria-Moncalvo » presso Casorzo, tende al confine con la provincia di Alessandria verso Ottiglio;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 8 ottobre 1974, n. 961/73, con il quale il detto consesso ha riconosciuto, fra l'altro, che la strada anzidetta ha i requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126 e che può essere classificata provinciale, subordinatamente all'assunzione da parte dell'amministrazione provinciale di Alessandria del tratto della strada di cui trattasi, scorrente in provincia di Alessandria;

Vista la deliberazione in data 13 ottobre 1975, n. 315/14514, con la quale l'amministrazione provinciale di Alessandria ha espresso parere favorevole alla classificazione fra le provinciali del tratto di strada in parola, scorrente in provincia di Alessandria;

Ritenuto che la strada stessa può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale nelle province di Asti ed Alessandria la strada intercomunale che dalla strada provinciale n. 30 « Alessandria-Moncalvo », presso Casorzo (Asti) tende al confine con la provincia di Alessandria verso Ottiglio (Alessandria) e si innesta nella strada provinciale n. 112 « della Fons Salera » della lunghezza complessiva di km 2+325, di cui km 1+700 in provincia di Asti e km 0+625 in provincia di Alessandria (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1976

Il Ministro: BUCALOSSI

(1440)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle industrie del settore della produzione dei motori e degli autoveicoli gran turismo e di grossa cilindrata operanti nel comune di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1975 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della produzione dei motori e degli autoveicoli gran turismo e di grossa cilindrata operanti nel comune di Modena, con effetto dal 2 giugno 1975;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore della produzione dei motori e degli autoveicoli gran turismo e di grossa cilindrata operanti nel comune di Modena, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1729)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetrerie meridionali di Castellana Grotte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetrerie meridionali di Castellana Grotte (Bari), con effetto dall'8 gennaio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetrerie meridionali di Castellana Grotte (Bari), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1730)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Sostituzione di un membro supplente del comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente la costituzione del comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 24 novembre 1972, con il quale è stato nominato il comitato predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Enzo Gazzera, membro supplente in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, collocato a riposo;

Vista la designazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il dott. Domenico Borgese è chiamato a far parte del comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, in sostituzione del dott. Enzo Gazzera.

Roma, addì 2 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1733)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 17 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Vista l'istanza in data 29 dicembre 1975 della compagnia di navigazione « Lloyd Triestino S.p.a. », vettore d'emigranti, intesa a modificare la denominazione attuale di terza classe in quella di classe turistica *B* di alcuni locali della nave adibiti al trasporto di emigranti, più rispondente all'attuale terminologia in uso in quanto la denominazione di « terza classe », per motivi di carattere commerciale e sociale, non viene in effetti più usata nel trasporto di passeggeri via mare;

Sentito il parere di carattere generale precedentemente espresso dalla commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione su tale argomento;

Considerata la necessità dell'equiparazione di tale classe « turistica *B* » alla « terza classe » ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di emigrazione e di trasporto di emigranti nonché per la individuazione stessa della figura giuridica dell'emigrante, così come definito dal combinato disposto dagli articoli 10 e 17 del già citato regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Determina:

Sulla T/n « Galileo Galilei » di bandiera italiana iscritta al compartimento marittimo di Genova al n. 3295 di matricola, della società di navigazione « Lloyd Triestino », iscritta in patente di vettore d'emigranti per la linea Italia-Australia, la classe denominata « turistica *B* », composta come appresso indicato di n. 56 cabine per complessivi 200 posti letto:

8 cabine doppie con servizi privati o semiprivati per .	16 letti poste sul ponte C
4 cabine quadruple con servizi privati o semiprivati per	16 letti poste sul ponte C
4 cabine triple senza servizi per	12 letti poste sul ponte C
4 cabine doppie senza servizi per	8 letti poste sul ponte C
6 cabine doppie senza servizi per	12 letti poste sul ponte E
22 cabine quadruple senza servizi per	88 letti poste sul ponte E
8 cabine sestuple senza servizi per	48 letti poste sul ponte E
56 cabine	200 letti

e dichiarata equivalente alla « terza classe » attuale ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di emigrazione e di trasporto via mare di emigranti nazionali o stranieri equiparati ai sensi dell'art. 17, terzo e quarto capoverso, del citato regio decreto 13 novembre 1919.

Roma, addì 3 febbraio 1976

Il direttore generale: FALCHI

(1570)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fonte Garbarino di Lurisia »

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, n. 1564, la S.p.a. « Fonti di Lurisia » in Genova, via D. Fiasella n. 4, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale denominata « Fonte Garbarino di Lurisia » di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1973, n. 1419.

(1441)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Media dei titoli dell'11 febbraio 1976

Rendita 5 % 1935	95,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,600
» 5 % (Ricostruzione)	97,450
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,900
» 5 % (Città di Trieste)	93,375
» 5 % (Beni esteri)	91,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,025
» 5,50 % » » 1968-83	82,625
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	98,550
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,225
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,200
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,700
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,775
» poliennali 7 % 1978	95,775
» » 9 % 1979	98,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1976, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 12, il ricorso straordinario proposto dal signor Braga Armando è stato accolto.

(1442)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1976, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 13, il ricorso straordinario proposto dal signor Baldi Giovanni è stato accolto.

(1443)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1976, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 18, il ricorso straordinario proposto dal signor Moretti Antonio è stato accolto limitatamente al recupero della somma di L. 1.161.250.

(1444)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1976, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 17, il ricorso straordinario proposto dalla signora Gatta Maria, ved. Rossi è stato accolto.

(1445)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1976, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 16, il ricorso straordinario proposto dal signor Gulli Giuseppe Umberto è stato accolto.

(1446)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.972.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(725/M)

Autorizzazione al comune di Calci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Calci (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 87.105.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(726/M)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Pulsano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.517.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(721/M)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Macerata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.877.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(722/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Isola del Piano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(723/M)

Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.789.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(724/M)

Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Manziana (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.257.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(718/M)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Mercatino Conca (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(719/M)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Macerata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.086.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(720/M)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Lanuvio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.937.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(728/M)

Autorizzazione al comune di Bellegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Bellegra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(729/M)

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Allumiere (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.923.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(730/M)

Autorizzazione al comune di Tarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Tarano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.472.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(731/M)

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Paganico Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.658.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(732/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Monteleone di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.532.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(733/M)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Carpino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.707.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(734/M)

Autorizzazione al comune di Carapelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Carapelle (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.397.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(735/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Santa Maria Nuova (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.443.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(736/M)

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Offagna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.216.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(737/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Monte San Vito (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.753.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(738/M)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Monterado (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(739/M)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Maiolati Spontini (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.162.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(740/M)

Autorizzazione al comune di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Camerata Picena (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(741/M)

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Fontecchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.624.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(743/M)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.411.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(744/M)

Autorizzazione al comune di Capistrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Capistrello (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.713.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(745/M)

Autorizzazione al comune di Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.878.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(746/M)

Autorizzazione al comune di Barete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Barete (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(747/M)

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Venafro (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(748/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Sant'Agapito (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.408.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(749/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Rocchetta a Volturno (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.241.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(750/M)

Autorizzazione al comune di Monteroduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Monteroduni (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.484.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(751/M)

Autorizzazione al comune di Castelverrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Castelverrino (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.082.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(752/M)

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Castelpizzuto (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.262.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(753/M)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di San Paolo di Civitate (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(754/M)

Autorizzazione al comune di Panni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Panni (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.182.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(755/M)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Castorano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(756/M)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Sirolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(757/M)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Arce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(758/M)

Autorizzazione al comune di Amaseno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Amaseno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.762.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(759/M)

Autorizzazione al comune di Monte Urano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Monte Urano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.517.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(760/M)

Autorizzazione al comune di Monterubbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.941.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(761/M)

Autorizzazione al comune di Magliano di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.579.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(762/M)

Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Lapedona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.147.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(763/M)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Falerone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(764/M)

Autorizzazione al comune di Cossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Cossignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 50.149.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(765/M)

Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Pignataro Interamna (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.619.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(766/M)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Fontechiari (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 33.019.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(767/M)

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Coreno Ausonio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.133.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(768/M)

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Atina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.789.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(769/M)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Gagliole (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.550.000, per la copertura del disavanzo economico del lancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(770/M)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Colmurano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.472.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(771/M)

Autorizzazione al comune di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Santi Cosma e Damiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.533.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(772/M)

Autorizzazione al comune di Ponza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Ponza (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.842.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(773/M)

Autorizzazione al comune di Ripi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Ripi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.005.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(774/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Cerreto Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.119.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(775/M)

Autorizzazione al comune di Meta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Meta (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.449.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(776/M)

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Arienzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 94.528.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(727/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 223, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 6 agosto 1970 dal prof. Perroni Grande Gaetano, avverso la decisione del 74 del 2 marzo 1970, con la quale la commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Messina, ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso avverso la mancata nomina presso il corso di preparazione agli esami di idoneità e di licenza media nella scuola media di Bafia.

(1638)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 221, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 10 febbraio 1970 dal prof. Gigliotti Raimondo, avverso la decisione adottata in data 8 ottobre 1969 dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Catanzaro, relativamente all'accoglimento soltanto parziale del ricorso gerarchico dallo stesso Gigliotti proposto per l'attribuzione del punteggio utile al collocamento nella graduatoria provinciale degli insegnanti non abilitati di applicazioni tecniche.

(1642)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 96 Istruzione, foglio n. 222, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 18 gennaio 1971 dalla prof.ssa Gattelli Ciani Carla, per l'annullamento della decisione del 2 novembre 1970, n. 18794, della commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Ravenna, circa il mancato accoglimento del ricorso gerarchico per assegnazione di sede di servizio.

(1640)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 228, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 25 ottobre 1971 dal professor Polimeni Francesco, avverso la decisione del provveditore agli studi di Reggio Calabria, che ha respinto il ricorso gerarchico avverso la qualifica di « buono » per l'anno scolastico 1969-70.

(1644)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 226, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Massetti Giovanni il 16 ottobre 1972, avverso la decisione n. 281 del 21 giugno 1972 adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Verona, con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso Massetti, avverso la nomina conferita alla prof.ssa Callino Maria Sonia per l'insegnamento di materie letterarie presso la scuola media di Castelnuovo del Garda.

(1639)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 225, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 novembre 1972 dalla professoressa Gasparro Anna Rosa, avverso la decisione adottata nella seduta del 24 ottobre 1972, dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Nuoro, che ha accolto il ricorso gerarchico proposto dalla prof.ssa Pisano Puggione Maria Graziella, avverso l'attribuzione alla prof.ssa Gasparro.

(1643)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 224, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 21 settembre 1971 del professor Miritello Filippo, per l'annullamento della decisione adottata in data 29 luglio 1971 dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Ascoli Piceno, che respingeva il ricorso gerarchico prodotto dall'interessato, avverso la esclusione dalla graduatoria provinciale degli insegnanti non abilitati di materie letterarie.

(1641)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Bardolino »

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Bardolino », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1968, n. 185, propone che sia modificato l'art. 7 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7. - si propone l'aggiunta al termine di quanto segue:

« E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione "classico", che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui al primo comma possano essere vinificate in cantine situate al di fuori, ma nelle vicinanze del territorio precisato al primo comma e comunque, all'interno della zona di produzione del vino "Bardolino", a condizione che:

1) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;

2) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all'albo dei vigneti ».

(1693)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di tre punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 61-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Frado » di Domini Riccardo, con sede in Arezzo, via Anconetana n. 129 assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 61-AR », ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(1683)

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 68-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Zadi Ada, con sede in Arezzo, via Pieraccini n. 28, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 68-AR », ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(1684)

Smarrimento di tre punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 72-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Amerighi S.d.f., con sede in Foiano della Chiana (Arezzo), via Cortona n. 99, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 72-AR », ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(1685)

Smarrimento di quattro punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 88-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Vezzosi Vittorio con sede in Pratovecchio (Arezzo), via Colombaia n. 4, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 88-AR », ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(1686)

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 2-NU »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Querini Noris, in Dorgali (Nuoro), piazza Marconi, 1, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 2-NU », ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Nuoro.

(1637)

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 100-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « L'Etruria Oro », con sede in Arezzo, via S. Zeno, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 100-AR », ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(1687)

Smarrimento di due punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 114-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Nofri, con sede in Civitella della Chiana (Arezzo), via Pieve a Maiano n. 7, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 114-AR », ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(1688)

Smarrimento di due punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 43-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Monticini Corrado, con sede in Arezzo, via S. Zeno n. 14, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 43-AR », ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(1689)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di S. Agata sul Santerno

Con deliberazione della giunta regionale 9 dicembre 1975, n. 4046 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 80/51 nella seduta del 20 gennaio 1976) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di S. Agata sul Santerno (Ravenna) adottato con deliberazione consiliare 29 marzo 1973, n. 30.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1507)

Variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Imola

Con deliberazione della giunta regionale 9 dicembre 1975, n. 4050, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 84/77 nella seduta del 20 gennaio 1976) è stata approvata la variante al vigente piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Imola (Bologna) adottata con deliberazione consiliare 15 marzo 1974, n. 118.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1508)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami, a cinque posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a bandire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a cinque posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto;

Considerato che, nella predetta carriera di concetto, sono stati già accantonati i posti da riservare, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità artistica conseguito presso i licei artistici;

b) titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali;

c) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

d) diploma di perito agrimensore conseguito secondo lo ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923.

Non è ammessa equipollenza di titoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) sedi eventualmente preferite (vedi art. 17).

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, né impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 9 e 10 giugno 1976 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4, Roma.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e due impiegati della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale della A.N.A.S., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, le certificazioni, in competente bollo, previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata notarile, su carta da bollo, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico, su carta bollata, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica da un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare di data recente.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo ma dovrà esibire, su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1963, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine, esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà dell'amministrazione di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati disegnatori in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori medesimi saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

Compartimento della viabilità di Bolzano . . . n. 2
Compartimento della viabilità di Trieste . . . . » 1
Compartimento della viabilità di Milano . . . » 1
Compartimento della viabilità di Cagliari . . . » 1

Coloro che non assumono servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 19.

Programma d'esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) aritmetica e geometria elementare piana e solida. Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali e prospettiva, applicazioni. Elementi di architettura. Disegno di edifici, di ponti, di sezioni stradali e di opere d'arte;

2) disegno topografico, disegno concernenti il corpo stradale, movimenti di terra e di sistemazioni stradali comprese le intersezioni.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie di cui ai numeri 1) e 2) anche le seguenti:

3) diritti e doveri dell'impiegato;

4) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

5) nozioni di statistica del traffico e di segnaletica stradale

Roma, addì 8 agosto 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1975
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 293

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a macchina o a stampatello)
chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso, per esami, a cinque posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . il . . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . rilasciato dall'istituto . . . . di . . . nell'anno scolastico . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .;

g) di essere residente a . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè . . . .

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza . . . . verrà assegnata.

Con osservanza.

Data, ...

Firma
. . . .

Autentica della firma
. . . . . .

(1383)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visti la legge 12 agosto 1974, n. 370 e il decreto interministeriale 18 ottobre 1974, n. 911;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, che stabilisce, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1975;

Accertato che nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*, di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) sono state accantonate le aliquote dei posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*, di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Uno dei suddetti posti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di segretario capo, segretario principale o equiparate, in possesso dei prescritti requisiti.

I restanti posti saranno conferiti come appresso specificato:

a) due posti ai laureati in ingegneria civile sezione edile con assegnazione presso le direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni per la Lombardia e la Calabria;

b) due posti ai laureati in ingegneria meccanica, con assegnazione presso le direzioni compartimentali per la Liguria ed il Piemonte Val d'Aosta;

c) due posti ai laureati in architettura con assegnazione presso le direzioni compartimentali per la Lombardia e la Liguria.

I posti riservati di cui ai precedenti commi, che non siano ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio, abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile sezione edile o in ingegneria meccanica o in architettura.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone, la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione di cui all'art. 1 del bando.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate al quinto comma del presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione anche di uno soltanto di detti requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione; analogamente la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo, nei giorni 23 e 24 aprile 1976 alle ore otto, in Roma, presso la sala conferenze della stazione ferroviaria «Roma Termini», via Giolitti, 34.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopraindicati presso la suddetta sede per sostenere dette prove.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, *entro il termine perentorio di trenta giorni*, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)*, ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dalla amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, produrranno, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)*, un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *l)* dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ed altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno poi applicate le preferenze di cui all'art. 5, comma quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) diploma originale, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria o copia autentica dei medesimi;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di consigliere e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dall'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) diploma originale comprovante il superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

I medesimi saranno assegnati presso le direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni di cui al precedente art. 1 e non potranno essere trasferiti, nè distaccati ad uffici diversi prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 13 gennaio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1976
Registro n. 4 Poste, foglio n. 1

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:

a) Analisi matematica: Numeri reali e complessi - Sistemi di equazioni binomi e teoria dei determinanti - Funzioni di una variabile - Limiti - Continuità - Infinitesimi e infiniti - Derivate - Differenziali - Massimi e minimi - Formula di Taylor - Successioni e serie - Sviluppi in serie di alcune funzioni - Integrali definiti e indefiniti - Metodi rigorosi e metodi approssimati d'integrazione - Calcolo di aree piane - Funzioni di due o più variabili - Derivate parziali - Differenziali totali - Differenziali esatti - Massimi e minimi - Integrali doppi - Integrali multipli (cenno) - Equazioni differenziali del primo e del secondo ordine, dei tipi più semplici.

b) Geometria analitica: *a*) nel piano: coordinate cartesiane. Coordinate polari: rette, angoli. Il cerchio, le coniche ed altre notevoli; *b*) nello spazio: coordinate cartesiane, polari, cilindriche. Piani e rette. Angoli. Le superfici in generale. Piani tangenti. Superfici di rivoluzione. Le quadriche.

c) Fisica: Principi e leggi fondamentali della fisica classica: Meccanica: cinematica, dinamica, energia e lavoro, dimensioni di unità di misura - Termodinamica: definizione delle grandezze fisiche. Termologia. Il 1° e 2° principio della termodinamica - Elettrostatica e magnetismo: le forze elettriche e magnetiche. Le equazioni di Mazwell. Dimensioni e unità di misura - Ottica: la luce. L'ottica geometrica. Diffrazione. Diffusione. Unità fotometriche.

Principi della fisica moderna: Il principio di relatività. Il principio di indeterminazione. Stati atomici quantizzati. Descrizione di esperienze fondamentali.

2ª *Prova*:

Scienza e tecnica delle costruzioni:

a) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Sistemi staticamente determinati ed iperstatici fino a 3 gradi di iperstaticità. Cemento armato.

b) Tecnica delle costruzioni: Meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni. Vari tipi di fondazioni e calcolazioni relative. Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato. Prescrizioni generali e norme sui c.a.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

COLLOQUIO

(oltre le materie oggetto delle prove scritte)

a) Tecnica delle costruzioni: edifici civili, edifici industriali,

b) Impianti tecnologici: condizionamento d'aria dei locali (riscaldamento, refrigerazione, purificazione ed umidificazione); trasporti pneumatici e meccanici (principi di funzionamento e norme); cenni sugli impianti di condizionamento e trasporto.

c) Elementi di contabilità di Stato.

d) Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato.

e) Nozioni di legislazione sociale - Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - *Sezione* 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . . .
(indirizzo: via/piazza; numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*, di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . conseguito presso l'Università di . . in data . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza di cui all'art. 1 del bando;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza, e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nello ordine indicato nello schema di domanda.

(1239)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi duecentouno posti di operaio qualificato in prova per le esigenze del servizio lavori e costruzioni.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi duecentouno posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1974, n. 224, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1975, registro n. 66 Trasporti, foglio n. 237, avrà luogo il giorno 7 marzo 1976, alle ore 7,30, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media « L. B. Alberti », via Tolmino, 40;
2) istituto professionale « G. Plana », via P. Braccini, 72/A;
3) scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42;
4) istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via P. Braccini, 11;
5) scuola media « U. Foscolo », via Piazzi, 57;
6) scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94.

Sede di Verona:

1) istituto tecnico statale industriale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40.

Sede di Milano:

1) liceo scientifico statale « L. Cremona », viale Marche, 73.

Sede di Venezia:

1) liceo scientifico « G. Bruno », via Canevé, s.n., Mestre.

Sede di Trieste:

1) istituto tecnico industriale « A. Volta », via Monte Grappa, s. n.

Sede di Genova:

1) liceo ginnasio « A. Doria », via A. Diaz, scalinata Milite Ignoto, 2 (Cancello).

Sede di Bologna:

1) liceo scientifico « A. Righi », viale Carlo Pepoli, 3.

Sede di Firenze:

1) liceo scientifico « L. da Vinci », via G. dei Marignolli, 1.

Sede di Ancona:

1) liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2.

Sede di Roma:

1) istituto magistrale « A. Oriani », piazza Indipendenza, 7.

Sede di Napoli:

1) liceo classico « Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26 (presso piazza Carlo III).

Sede di Bari:

1) istituto tecnico statale per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249.

Sede di Reggio Calabria:

1) liceo classico « T. Campanella », via T. Campanella, s.n.

Sede di Palermo:

1) liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1;
2) istituto tecnico commerciale « F. Ferrara », via Gaetano Sgarlata, 11.

Sede di Cagliari:

1) liceo scientifico statale « Michelangiolo », via Palomba, s. n.

(1694)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali del pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentatre posti di ispettore ingegnere.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 23 del 15 dicembre 1975 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 luglio 1973, n. 12166, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentatre posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria chimica e nucleare), abilitati all'esercizio della professione.

(1164)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di lucidista di disegni « cianografo ed eliocianografo » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 47ª del 12 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975, registro n. 35 Difesa, foglio n. 221, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di lucidista di disegni « cianografo ed eliocianografo » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1103)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattro posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di operatore di macchine per la lavorazione dei metalli « tornitore in metalli » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 47ª del 12 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1975, registro n. 45 Difesa, foglio n. 186, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di operatore di macchine per la lavorazione dei metalli « tornitore in metalli » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1099)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di elettricista « magnetista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 47ª del 12 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975, registro n. 35 Difesa, foglio n. 319, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di elettricista « magnetista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1100)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a venti posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di elettricista « elettrauto » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 47ª del 12 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975, registro n. 35 Difesa, foglio n. 220, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a venti posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di elettricista « elettrauto » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1101)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sei posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di elettromeccanico « elettromeccanico in genere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 47ª del 12 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975, registro n. 35 Difesa, foglio n. 222, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di elettromeccanico « elettromeccanico in genere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1102)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sei posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di operatore di macchine per la lavorazione dei metalli « fresatore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 47ª del 12 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1975, registro n. 40 Difesa, foglio n. 117, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di operatore di macchine per la lavorazione dei metalli « fresatore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1095)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di tipografo « impressore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 47ª del 12 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 35 Difesa, foglio n. 1, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di tipografo « impressore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1096)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di montatore di impianti oleodinamici « torrettista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 47ª del 12 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1975, registro n. 40 Difesa, foglio n. 227, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di montatore di impianti oleodinamici « torrettista » nella categoria degli impianti degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1097)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a undici posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di addetto ai servizi di deposito e magazzino « imballatore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 47ª del 12 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1975, registro n. 47 Difesa, foglio n. 7, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a undici posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di addetto ai servizi di deposito e magazzino « imballatore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1098)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di preparatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, riservato al personale del cessato istituto sperimentale scientifico per i tabacchi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1975, registro n. 14, foglio n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 24 settembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso a diciotto posti di preparatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, riservato al personale del cessato istituto sperimentale scientifico per i tabacchi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le leggi 30 giugno 1972, n. 748 e 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di preparatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indetto con il decreto ministeriale 23 maggio 1975, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Politi dott. Pier Francesco, primo dirigente.

Componenti:

Di Muro dott. Adolfo, direttore di sezione operativa di istituto di ricerca e di sperimentazione agraria;

Zitelli dott.ssa Giuseppina, direttore di sezione operativa di istituto di ricerca e di sperimentazione agraria;

Munno dott. Pietro, ispettore capo aggiunto;

Tarantino dott. Luigi, ispettore capo aggiunto.

Segretario:

Morichetti rag. Nicoletta, segretario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1975
Registro n. 19 *Agricoltura, foglio n.* 99

(1512)

REGIONE MOLISE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1000 in data 11 luglio 1975, relativo all'approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1970 ed all'assegnazione delle sedi alle vincitrici;

Considerato che l'ostetrica Cuoghi Iva Carmen di Santa Croce di Magliano, non ha accettato la nomina come si evince dalla nota n. 2178 in data 28 agosto 1975, del comune medesimo;

Considerato che bisogna procedere al conferimento del posto sopra indicato con il sistema di cui all'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste, all'uopo, le preferenze espresse dalle candidate in ordine alle sedi;

Considerato, altresì, che l'ostetrica Dialuce Maria Teresa, all'uopo interpellata, ha fatto conoscere di accettare la sede di Santa Croce di Magliano come si evince dalla nota dell'11 novembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 22 maggio 1973, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3695 del 30 dicembre 1975, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

L'ostetrica Maria Teresa Dialuce è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Santa Croce di Magliano.

La condotta ostetrica del comune di Campodipietra, e rientrante nella disponibilità del concorso in premessa, rimane conseguentemente vacante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale degli atti della regione Molise e, per otto giorni consecutivi, all'albo del comune interessato, all'albo dell'assessorato regionale alla sanità ed a quello del comitato di controllo sugli atti dei comuni della provincia di Campobasso.

Campobasso, addì 21 gennaio 1976

Il presidente: D'Uva

(1450)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello vacante nel comune di Udine.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il proprio decreto 25 settembre 1975, n. 558, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello di Udine;

Vista la nota 28 novembre 1975, n. 5773/11.4/Gab. della prefettura di Udine, con la quale viene designato in qualità di componente della predetta commissione il dott. Pietro Palladino, vice prefetto ispettore, in sostituzione del dott. Livio Toscano, erroneamente indicato come Vicario dott. Livio nel decreto succitato;

Considerata la necessità di procedere alla modifica del provvedimento in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Il dott. Pietro Palladino, vice prefetto ispettore, della prefettura di Udine, è nominato componente della commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Udine, in sostituzione del dott. Livio Toscano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e del comune di Udine.

Trieste, addì 13 gennaio 1976

L'assessore: Romano

(1205)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10412 del 16 novembre 1973, modificato con decreto n. 2901 in data 24 maggio 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario del comune di Milazzo, indetto con decreto n. 12621 del 30 dicembre 1970;

Considerato che il presidente della predetta commissione, dott. Antonino Caruso, ha rassegnato le dimissioni;

Visto il telegramma del Ministero della sanità con cui è stato nominato, in sostituzione del predetto funzionario, il dottor Andrea Camera, dirigente superiore amministrativo del Ministero della sanità;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dott. Antonino Caruso in seno alla commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

Per i motivi di cui in narrativa il dott. Andrea Camera, dirigente superiore del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario del comune di Milazzo, in sostituzione del dott. Antonino Caruso, dimissionario.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 13 gennaio 1976

Il medico provinciale: Grassi

(1165)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Trento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1800/1.15.4 del 15 maggio 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario di Rovereto;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Fanizza dott. Ferruccio, vice prefetto in servizio presso il commissariato del Governo di Trento.

Componenti:

Lenzi dott. prof. Sergio, direttore dell'istituto di patologia medica 3ª, Università di Bologna;

Tonelli dott. prof. Enrico, igienista, direttore dell'istituto d'igiene, Università di Bologna;

Fracalossi dott. Giuseppe, vice prefetto in servizio presso il commissariato del Governo di Trento;

Prozzo dott. Ennio, primo dirigente medico in servizio presso il Ministero della sanità;

Del Dot dott. Mario, ufficiale sanitario del comune di Trento.

Segretario:

Monteleone dott. Renato, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Trento, del comune interessato e della provincia autonoma di Trento.

Trento, addì 15 gennaio 1976

Il medico provinciale: Riccamboni

(1331)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero, in data 27 luglio 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario, vacante nel comune di Jesolo;

Esaminato il verbale conclusivo presentato dalla commissione giudicatrice, a suo tempo nominata con decreto pari numero, in data 23 ottobre 1974;

Ritenuto di dovere nel contempo procedere alla nomina del vincitore;

Visti gli articoli 23, 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

1) E' approvato il conferimento d'idoneità alla dott.ssa Giovanna Ines Gottardi, unica partecipante al concorso di cui in premessa, con punti 165,765 complessivi.

2) La sopra nominata dott.ssa Giovanna Ines Gottardi è dichiarata vincitrice del posto di ufficiale sanitario presso il comune di Jesolo.

La vincitrice medesima dovrà prendere servizio entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Jesolo.

Venezia, addì 20 gennaio 1976

Il medico provinciale: MAGRÌ

(1204)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1263 del 15 settembre 1975, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Ancona;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Ancona e dall'ordine dei veterinari della provincia di Ancona;

Visto altresì il decreto del medico provinciale n. 4605 del 2 dicembre 1975, col quale viene nominato il componente sanitario condotto ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi a sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Ancona è così costituita:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, dirigente superiore amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Amodio dott. Gerardo, vice prefetto vicario dell'amministrazione civile dell'interno presso la prefettura di Ancona;

Mattioli dott. Angelo, dirigente superiore veterinario presso il Ministero della sanità;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Persiani dott. Giorgio, veterinario comunale capo del comune di Milano.

Segretario:

Cancellieri dott. Enrico, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Fabriano (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Ancona, addì 16 gennaio 1976

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(1268)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 25 novembre 1975, n. 969, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di direttore della farmacia interna;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(1654)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(1656)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «R. BINAGHI» DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 264 del 10 ottobre 1974.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Cagliari, via Is Guadazzonis, 14.

(1655)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della sezione oculistica;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente del servizio trasfusionale;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad eccezione del concorso al posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche che scade alle ore 12 del 18 maggio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Senigallia (Ancona).

(1168)

OSPEDALE DI SARONNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 gennaio 1976, n. 29, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusionale, indetto con deliberazione 1° settembre 1975, n. 458 e di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 26 settembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 marzo 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(1713)

ISTITUTO DI CURA E DI RIPOSO «GIOVANNI XXIII» ED OO. PP. ANNESSE DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 ottobre 1975, n. 388, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di medicina nucleare;

un posto di primario della quarta divisione geriatrica,

presso l'ospedale specializzato «Marcello Malpighi».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna, via Riva Reno, 77.

(1659)

OSPEDALE «DI VENERE» DI BARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(1786)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 12 novembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(1661)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di radioterapia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio autonomo di centro trasfusionale;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di ortopedia-traumatologia;

tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di pediatria, sezione aggregata di malattie infettive;

un posto di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

tre posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza;

un posto di assistente del centro di recupero e rieducazione funzionale;

due posti di assistente della sezione autonoma di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Legnago (Verona).

(1657)

OSPEDALE «S. TIMOTEO» DI TERMOLI

Concorso a due posti di assistente ortopedico-traumatologo

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 1279/75 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso) - tel. 0875/2433.

(1658)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vicenza.

(1662)

OSPEDALE DI MESTRE

Concorso a due posti di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Mestre (Venezia).

(1663)

OSPEDALI RIUNITI DI GRAGNANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ostetrico;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(1664)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760410)